

# ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 11-A

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### RELAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Fabrizi, *presidente*; Corbi, *segretario*; Bettiol, Calamandrei, Cappelletti, Cevolotto, Lami Starnuti, Marinaro, Targetti, Zuccarini e Bozzi, *relatore*

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

*nella seduta del 17 marzo 1947*

Disposizioni relative al soggiorno nel territorio dello Stato ed ai beni degli ex regnanti di casa Savoia

*Seduta del 24 ottobre 1947*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione ha riconosciuto la necessità che, stabilito in Italia il regime repubblicano, fosse vietato non solo agli ex re Vittorio Emanuele e Umberto di Savoia, ma anche alle loro consorti e ai loro discendenti maschi l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato; e ciò per la presunzione obbiettiva di pericolosità che si è creduto rilevare in questo fatto.

La Commissione non ha accolto la proposta di alcuni Commissari intesa ad estendere il divieto suddetto a tutti i membri di Casa Savoia che fruivano per legge di una particolare condizione giuridica nel regime monarchico.

In ordine all'articolo 2, la Commissione ha ritenuto che fosse preferibile, per considerazioni di tecnica legislativa, indicare espressamente la natura delle sanzioni, trasferendo quindi nel corpo dell'articolo 2 l'essenza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza (articoli 150 e seguenti del testo unico 18 giugno 1931, n. 773), alla quale il disegno governativo fa riferimento.

A vivo dibattito ha dato luogo l'esame dell'articolo 3.

Alcuni Commissari hanno sostenuto che, non essendo stato ancora discusso ed approvato dall'Assemblea Costituente l'articolo III delle Disposizioni finali e transitorie del pro-

getto di Costituzione, secondo il quale « la legge dispone l'avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia », non potesse essere stabilita alcuna norma che colpisse di nullità gli atti dispositivi compiuti dai proprietari di quei beni, che sono privati. In sostanza, hanno considerato che un diritto dello Stato non esiste, e non appare perciò conforme ai fondamentali principi giuridici privare della potestà di disposizione coloro che sono ancora *pleno jure* titolari dei beni, semplicemente in vista di una situazione futura ed incerta, che cioè la proprietà dei beni medesimi possa, domani, essere trasferita allo Stato. In relazione a queste obiezioni alcuni Commissari hanno proposto che fosse portato preliminarmente all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Costituente l'articolo III delle disposizioni finali e transitorie del progetto di Costituzione.

La maggioranza della Commissione, tuttavia, considerata la natura cautelare della disposizione, intesa ad evitare atti che potessero modificare la situazione giuridica dei beni degli ex-re e dei loro discendenti maschi, rendendo vana l'applicazione dell'avocazione, che il progetto di Costituzione formalmente propone, ha approvato il contenuto dell'articolo 3 del disegno governativo. Alcuni Com-

missari, anzi, hanno proposto che bisognasse colpire di nullità non solo gli atti dispositivi che potranno essere compiuti dopo l'entrata in vigore della legge, ma anche quelli già effettuati dalla data della proclamazione della Repubblica. La maggioranza della Commissione però ha ritenuto eccessivo comminare la retroattività negli annullamenti, quando ancora la legge non provvede in modo definitivo in ordine ai beni in parola; essa ha ritenuto che fosse opportuno proporre l'aggiunta di un comma all'articolo 3, che stabilisse che « sulla validità dei trasferimenti e delle costituzioni di diritti reali avvenuti dalla data della proclamazione della Repubblica fino alla entrata in vigore della presente legge, ogni disposizione è rimandata a quando si provvederà in modo definitivo in ordine ai beni suddetti ».

Infine, la Commissione ha proposto l'aggiunta di un articolo 4, a norma del quale il Consiglio dei Ministri potrà sui beni degli ex-re Vittorio Emanuele e Umberto di Savoia e dei loro discendenti maschi adottare le misure cautelari che ritenga opportune.

BOZZI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO****ART. 1.**

È vietato il soggiorno nel territorio dello Stato agli ex-re Vittorio Emanuele e Umberto di Savoia e ai loro discendenti maschi.

**ART. 2.**

In caso di trasgressione alla norma dell'articolo precedente si applicano le disposizioni della legge di pubblica sicurezza concernenti gli stranieri espulsi dal territorio dello Stato.

**ART. 3.**

Fino a quando non sarà provveduto in modo definitivo in ordine ai beni degli ex-re Vittorio Emanuele e Umberto di Savoia e dei loro discendenti maschi è nullo qualsiasi atto, che abbia per effetto il trasferimento dei beni predetti, esistenti nel territorio dello Stato, ovvero la costituzione di diritti reali sui beni stessi.

**DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

Sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato agli ex-re Vittorio Emanuele e Umberto di Savoia, loro consorti e loro discendenti maschi.

**ART. 2.**

In caso di violazione della norma dell'articolo precedente, il Ministro dell'interno disporrà l'accompagnamento dei trasgressori alla frontiera. Se la violazione è ripetuta, il fatto costituisce reato ed è punito con l'arresto da due a sei mesi.

**ART. 3.**

*Identico.*

Sulla validità dei trasferimenti e delle costituzioni di diritti reali avvenuti dalla data della proclamazione della Repubblica fino all'entrata in vigore della presente legge, ogni disposizione è rimandata a quando si provvederà in modo definitivo in ordine ai beni suddetti.

**ART. 4.**

Il Consiglio dei Ministri potrà sui beni degli ex-re Vittorio Emanuele e Umberto di Savoia e dei loro discendenti maschi adottare misure cautelari che ritenga opportune.